



COMUNE DI CAMERANO
PROVINCIA DI ANCONA

II^ SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ORIGINALE

N. 352 del Reg. Data 05-10-18

n. 1180 del Reg. Gen.le

**Oggetto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
- SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONI STRADALI -
DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA,
ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2018, esecutiva, è stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2018/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/02/2018, esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- nel *Programma annuale forniture e servizi 2019* è stato inserito il “*Servizio di noleggio mezzi meccanici per manutenzioni stradali*”

il vigente contratto di “*Servizio di noleggio mezzi meccanici per manutenzioni stradali*” sta esaurendo l’importo contrattuale con la ditta Appaltatrice e pertanto occorre procedere all’indizione della nuova gara per il periodo 2019/2021;

VISTO il Disciplinare Prestazionale, l’Elenco Prezzi e la Perizia di Spesa predisposti da questo Ufficio e ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, nonché l'art. 11, comma 2 del



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

D. Lgs. 163/06 e s.m.i. che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs 50/16 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice), che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE dal Disciplinare Prestazionale si ricavano le seguenti caratteristiche essenziali:

- **fine da perseguire**: attraverso la modalità del nolo, disporre di mezzi meccanici a servizio dell'attività in gestione diretta e degli interventi in reperibilità del Settore Lavori;
- **oggetto**: affidamento del servizio di noleggio mezzi meccanici per manutenzioni stradali;
- **forma**: atto pubblico amministrativo con firma digitale;
- **durata**: anni 3 (tre) estendibili fino a 4 e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, a far data dalla consegna del servizio che, in caso d'urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto;
- **importo a base d'asta**: € 99.665,00 per complessivi 3 (tre) anni, di cui € 1.595,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'aggiudicatario è tenuto a garantire i prezzi offerti per un periodo di 4 anni qualora l'importo contrattuale non si esaurisca in tre anni;
- **penali**:
 - nel caso di interventi di somma urgenza, come definiti dall'art 2 del Disciplinare Prestazionale, Euro 50,00.= (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo, sia feriale che festiva;
 - nel caso di interventi di urgenza e programmabili, come definiti dallo stesso art. 2, Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- **garanzie**: polizza R.C. generale con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00;
- **pagamenti**: entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della fattura;

DATO ATTO ALTRESI':

CHE il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

CHE l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis*”;

CHE il comma 449, del citato art. 1, prevede: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti... ..omissis.....”;*

CHE: per il servizio di noleggio mezzi meccanici non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono offerenti a catalogo;

CHE l'art. 37, comma 4 del predetto Decreto 50/16 dispone *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”*

DATO ATTO che in data 24/04/2018 questo Comune ha sottoscritto con la provincia di Pesaro e Urbino la *“Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 88, della Legge 07.04.2014, n. 56 e dell'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.”*, come da schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2018;

VISTA la suddetta Convenzione sottoscritta con la Provincia di Pesaro e Urbino ed in particolare:

- l'art. 3 *“Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di Pesaro e Urbino”;*



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

- l'art. 4 "*Attività di competenza dell'Ente aderente*";
- l'art. 8 "*Spese a carico degli Enti aderenti*" ed in particolare il comma 1 "*La S.U.A. svolge le proprie funzioni in favore degli enti aderenti applicando la quota di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che così stabilisce: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*" del suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 205/2017, ed in particolare:

- il comma 2, secondo il quale "*A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie **in misura non superiore al 2 per cento** modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività ..., di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. ...*";
- il comma 3, secondo il quale "*L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, ... , sulla base di **apposito regolamento adottato dalle amministrazioni** secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. ...*";
- il comma 5, secondo il quale "***Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.***";
- il comma 5-bis, secondo il quale "*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.*"

DATO ATTO che ad oggi il Comune di Camerano non ha ancora adottato il Regolamento per la ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo;

VISTA la decisione delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 con la quale viene enunciato un principio di diritto secondo il quale "*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*";

VISTO il parere n. 305 del 07/11/2017 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, con il quale viene stabilito che "*Premesso che la disciplina sugli incentivi tecnici prevista dal*



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

citato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore dello stesso, come fatto palese dall'art. 216, comma 1, si deve tuttavia affermare che l'adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 rimane "una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge". Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.";

VISTO, inoltre, il parere n. 190 del 10/05/2017 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, secondo il quale al punto 3 del merito *"La lettera della legge che, nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso riferimento all' "importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara", induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara. Si deve pertanto concludere che gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.";*

RITENUTO inoltre di precisare che rispetto alla manutenzione, però, la giurisprudenza contabile ha registrato – ad oggi – un'unica posizione contraria all'interpretazione restrittiva maggioritaria che ne esclude l'incentivabilità ed è quella della Sezione Lombardia, parere n. 190 del 2017. In tale pronuncia, più volte citata, il giudice contabile parte da una analisi del dato letterale sostenendo come non possa *"farsi discendere dalla formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in collegato disposto all'allegato I (al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, lett. ll, n. 1 per definire la nozione di "lavori"), l'estromissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall'ambito di applicabilità del Codice dei contratti pubblici. Da un lato, l'articolo 3, comma 2, lett. nn) ricomprende espressamente fra i "lavori" di cui all'allegato I l'attività di manutenzione di opere in quanto tale. Lo stesso Allegato I è organizzato per specifiche attività che, a seconda del complessivo lavoro affidato, possono assurgere a tipiche attività manutentive o meno. Si pensi all'attività di tinteggiatura di cui al punto 45.44 dell'All. I. Si aggiunge che il Codice dei contratti pubblici definisce espressamente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle lettere oo-quater e oo quinquies dell'articolo 3, comma 2, lettere che seguono la definizione di "appalti pubblici di lavori" e precedono la delimitazione della nozione di "appalti pubblici di servizi". Dall'altro lato, il contenuto residuale che il legislatore imprime alla nozione di "servizi", considerata la tecnica utilizzata per la definizione della medesima nell'articolo 3, comma 2, lett. ss e lett. vv, comporta che l'eventuale esclusione dei contratti manutentivi dalla nozione di appalti di lavori abbia quale unica conseguenza la ricomprensione dei medesimi fra gli appalti dei servizi, senza che ciò possa incidere sulla riconduzione dei contratti di manutenzione nell'ambito di applicabilità del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sull'incentivabilità delle funzioni*



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

indicate nell'art. 113. Al riguardo si è già rilevato che la Sezione delle autonomie ritiene incentivabili non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture.»

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di prevedere nel quadro economico l'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 nell'attesa della pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie Riunite;

VALUTATO NECESSARIO ED OPPORTUNO procedere all'individuazione del contraente operando le seguenti scelte:

- l'esecuzione dell'appalto avverrà sulla base di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, selezionare l'operatore economico mediante apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 95, comma 4, lett. b) dello stesso Codice, attribuendo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino le procedure di gara ed aggiudicazione del presente appalto;
- ai sensi dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:
 - iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei contratti), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;
- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria:
 - **fatturato specifico** per servizi attinenti la presente procedura, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di gara, pari ad € 99.665,00 da intendersi quale cifra complessiva del triennio in alternativa
 - attestazione rilasciata da SOA (Società Organismo di Attestazione) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categoria OG3 Classifica I.
- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-professionale:



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

- **svolgimento** (in corso o concluso) nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), di **servizi analoghi** a quello oggetto della presente procedura, di importo complessivamente non inferiore ad € 100.000,00;
in alternativa
 - attestazione rilasciata da SOA (Società Organismo di Attestazione) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categoria OG3 Classifica I.
- stabilire che in alternativa al possesso dei predetti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, i concorrenti possano dimostrare i predetti requisiti mediante allegazione dell'attestazione rilasciata da SOA (Società Organismo di Attestazione) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categoria OG3 Classifica I.
 - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del nuovo Codice, stabilire che la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto, salvo che non siano ritenute essenziali o indispensabili dalla SUA in sede di valutazione

DATO ATTO

CHE l'appalto in questione, avendo un valore complessivo pari ad € 99.665,00 rientra tra quelli di valore inferiore alla soglia comunitaria, come prevista all'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice;

CHE PERTANTO, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:

- Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)- V serie speciale;
- Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Pesaro Urbino, e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all'Albo Pretorio del Comune di Camerano;

DATO ATTO che per affidare la gestione della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino è necessario acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) attraverso il Sistema di Monitoraggio dell'ANAC (SIMOG);

Di dare atto che il **CIG** della presente procedura di affidamento è il seguente:
7646799229 ;

DATO ATTO, INOLTRE:

CHE ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 163 del 22/12/2015 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00 che saranno corrisposti alla SUAP di Pesaro e Urbino;

VISTO l'art. 8, comma 3, della Convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per il conferimento delle funzioni di Centrale di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 186/2010 e D.Lgs. n.



COMUNE DI CAMERANO
PROVINCIA DI ANCONA

50/2016 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2018, nel quale si precisa che le spese di pubblicità dovute per legge sono a carico dell'Ente aderente;

RAVVISATA, quindi, la necessità di dover far fronte a tali spese di pubblicità quantificabili in Euro 1.500,00;

CHE il quadro economico risulta pertanto essere:

IMPORTO PRESTAZIONI	€ 99.665,00
DI CUI PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.595,00
IVA 22%	€ 21.926,30
INCENTIVI 2% (ART. 113 DLGS 50/2016) COMPRESIVO DI ONERI S.U.A. PER GARA	€ 1.993,30
ONERI PER PUBBLICITA' APPALTO	€ 1.500,00
TASSA ANAC	€ 30,00
ARROTONDAMENTO	€ 85,40
TOTALE	€ 125.200,00

CHE il Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del Codice dei Contratti è l'Ing. Roberto Cittadini, Responsabile 3° Settore;

VISTO l'art. 8, comma 3, della Convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per il conferimento delle funzioni di Centrale di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 186/2010 e D.Lgs. n. 50/2016 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2018, nel quale si precisa che le spese di pubblicità dovute per legge sono a carico dell'Ente aderente;

DATO ATTO che per la liquidazione delle spese di pubblicazione obbligatoria della presente procedura di gara, per le quali al momento si prevede un costo forfettario pari ad Euro 1.500,00, si provvederà con successivo atto non appena la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino farà pervenire i preventivi di spesa acquisiti dalle ditte del settore;

TENUTO CONTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 – Min. Infrastrutture e Trasporti “*Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.*”;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

- il D.Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;

VISTO l’Art. 107 del D. L. 18.08.2000, n. 267 che trasferisce ai Dirigenti delle Amministrazioni i poteri gestionali precedentemente acquisiti dal Sindaco da Leggi o Regolamenti;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 31 del 30.12.2016 con il quale vengono attribuite le funzioni di responsabilità dirigenziale dell’Ente per il II Settore (Gestione del Territorio e del Patrimonio);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 25 - 2^a comma del vigente Regolamento di Contabilità ,

- D E T E R M I N A -

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di avviare una procedura selettiva per l’individuazione del contraente per i prossimi tre anni, stabilendo, d’intesa con la S.U.A. Provincia di Pesaro Urbino, di adottare le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa;
- 3) di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, il procedimento per l’affidamento dell’appalto sulla base di un **accordo quadro** ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il “*Servizio di noleggio mezzi meccanici per manutenzioni stradali 2019/2021*” mediante **procedura aperta**, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) dello stesso Codice;
- 4) di dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;
- 5) di dare atto che il **CIG** della presente procedura di affidamento è il seguente: **7646799229** ;
- 6) di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “*Determinazione a contrarre*” quale adempimento propedeutico all’avvio della procedura di affidamento della gestione in oggetto;
- 7) Di attribuire alla SUA Provincia di Pesaro Urbino lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui ai precedenti punti 2) e 3);



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

8) Di approvare il Disciplinare Prestazionale, l'Elenco Prezzi, la Perizia di Spesa per un totale di € 125.200,00 che fanno parte integrante sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

9) Di approvare il seguente quadro economico:

IMPORTO PRESTAZIONI	€ 99.665,00
DI CUI PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.595,00
IVA 22%	€ 21.926,30
INCENTIVI 2% (ART. 113 DLGS 50/2016) COMPRESIVO DI ONERI S.U.A. PER GARA	€ 1.993,30
ONERI PER PUBBLICITA' APPALTO	€ 1.500,00
TASSA ANAC	€ 30,00
ARROTONDAMENTO	€ 85,40
TOTALE	€ 125.200,00

10) Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Roberto Cittadini che coincide con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, che il collaboratore è nominato nella persona del Geom. Stefano Manfredi;

11) di precisare che:

- la procedura di gara sarà gestita interamente sino all'aggiudicazione definitiva dalla Provincia di Pesaro e Urbino in base alla vigente "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)" e alla vigente normativa;
- il servizio sarà aggiudicato a favore del soggetto individuato e comunicato dalla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino;

12) di dare atto che:

- è riconosciuto il contributo a favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Camerano con la citata Provincia in data 24/04/2018, nella misura non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- è dovuto il contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, comma 67, della Legge n.266/2005, da parte della stazione appaltante nella misura di **Euro 30,00**, da rimborsare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017;

13) Di impegnare i fondi nel Bilancio finanziario triennale 2018/2020 anno 2018 per gli oneri della SUA, Pubblicità appalto, Tassa ANAC come segue:



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

	PROP.	CAPITOLO	COD. BILANCIO	IMPEGNO	IMPORTO
INCENTIVI 2% (ART. 113 DLGS 50/2016) di cui € 500,00 per ONERI S.U.A. PER ESPLETAMENTO GARA	747	1080103	10.05-1.03.02.09.008	508/2018	€ 1.993,30
TASSA ANAC DA LIQUIDARE ALLA SUA PESARO-URBINO PER ESPLETAMENTO GARA	747	1080103	10.05-1.03.02.09.008	509/2018	€ 30,00

14) Di prenotare l'impegno dei fondi nel bilancio pluriennale 2019 – 2020 per € 66.670,00:

	PROP.	CAPITOLO	COD. BILANCIO	PRENOTAZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONI STRADALI (ART. 208 C.D.S.)	962	1080130	10.05-1.03.02.09.008	13/2019	€ 4.970,00
MANUTENZIONI STRADALI (ART. 208 C.D.S.)	962	1080130	10.05-1.03.02.09.008	13/2020	€ 10.000,00
MANUTENZIONI - SERVIZIO VIABILITA'	959	1080103	10.05-1.03.02.09.008	14/2019	€ 23.200,00
MANUTENZIONI - SERVIZIO VIABILITA'	959	1080103	10.05-1.03.02.09.008	14/2020	€ 28.500,00

15) Di dare atto che l'ulteriore somma contrattuale di € **56.506,70** sarà imputata nell'esercizio 2021;

	PROP.	CAPITOLO	COD. BILANCIO	PRENOTAZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONI STRADALI (ART. 208 C.D.S.)	962	1080130	10.05-1.03.02.09.008	13/2021	€ 12.000,00
MANUTENZIONI - SERVIZIO VIABILITA'	959	1080103	10.05-1.03.02.09.009	14/2021	€ 44.506,70

16) di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 – Min. Infrastrutture e Trasporti l'aggiudicatario della gara dovrà rimborsare al Comune di



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

Camerano le spese per la pubblicazione obbligatoria della presente procedura di gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

- 17) di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti in forma pubblico-amministrativa;
- 18) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 19) di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione tecnica alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per i successivi atti di competenza;
- 20) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 72 dello Statuto Comunale;

BE



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Ing. Roberto Cittadini



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

Oggetto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Impegno N.	data registrazione	Capitolo	Codice bilancio	Importo operazione	Esercizio imputazione
508	14-11-2018	10801 3	10.05-1.03.02.09.008	1.993,30	2018

Impegno N.	data registrazione	Capitolo	Codice bilancio	Importo operazione	Esercizio imputazione
509	14-11-2018	10801 3	10.05-1.03.02.09.008	30,00	2018

	PROP.	CAPITOLO	COD. BILANCIO	PRENOTAZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONI STRADALI (ART. 208 C.D.S.)	962	1080130	10.05-1.03.02.09.008	13/2019	€ 4.970,00
MANUTENZIONI STRADALI (ART. 208 C.D.S.)	962	1080130	10.05-1.03.02.09.008	13/2020	€ 10.000,00
MANUTENZIONI - SERVIZIO VIABILITA'	959	1080103	10.05-1.03.02.09.008	14/2019	€ 23.200,00
MANUTENZIONI - SERVIZIO VIABILITA'	959	1080103	10.05-1.03.02.09.008	14/2020	€ 28.500,00

	PROP.	CAPITOLO	COD. BILANCIO	PRENOTAZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONI STRADALI (ART. 208 C.D.S.)	962	1080130	10.05-1.03.02.09.008	13/2021	€ 12.000,00
MANUTENZIONI - SERVIZIO VIABILITA'	959	1080103	10.05-1.03.02.09.009	14/2021	€ 44.506,70

Camerano, 14-11-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Stella Intermite Virginia)



COMUNE DI CAMERANO
PROVINCIA DI ANCONA

[] la presente determinazione é divenuta esecutiva con la sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio in quanto non prevede impegno di spesa.

la presente determinazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 16/11/18 al 01/12/18
(art. 72, comma 4, Statuto Comunale).

N. Registro pubblicazioni 1990

Dalla Residenza Comunale li 16/11/18



Il Responsabile del Servizio
ing. Roberto Cittadini